

Compenso del curatore: costo necessario ed ineliminabile della procedura che non può essere pagato con il riparto ma con liquidazione giudiziale esecutiva ex art. 53 disp. att. c.p.c.

Tribunale di Milano, 9 gennaio 2014. Presidente, estensore Lamanna.

Fallimento - Compenso del curatore - Costo necessario ed ineliminabile della procedura - Liquidazione giudiziale di ausiliario di giustizia, esecutiva ex art. 53 disp. att. c.p.c.

Il compenso spettante al curatore deve qualificarsi non già come mero debito della massa, al pari delle obbligazioni contratte dal medesimo curatore nel corso della procedura ed in funzione della medesima, bensì come "costo" necessario ed ineliminabile della procedura, in quanto "condicio sine qua non" della procedura stessa, che, senza il curatore, non potrebbe aver corso. È proprio per questa ragione che il compenso del curatore, al pari delle spese di giustizia, deve essere pagato prima dei debiti della massa, non nell'ambito di un progetto di riparto, ma sulla base della sola liquidazione operata dal tribunale ed immediatamente, trattandosi di liquidazione giudiziale di un ausiliario di giustizia, esecutiva ex art. 53 disp. att. c.p.c. Non senza ragione, quindi, la legge fallimentare impone che la liquidazione del compenso in questione avvenga subito dopo il rendiconto e prima del riparto finale, rendendo chiaro come quest'ultimo debba attuarsi distribuendo le somme realizzate al netto di quanto spettante al curatore a titolo di compenso. Tale conclusione si rende a maggior ragione evidente nei casi di parziale insufficienza dell'attivo, nei quali, operando diversamente, ossia destinando l'attivo prioritariamente ai crediti prededucibili e lasciando non pagate le spese di giustizia, si arrecherebbe un danno ingiusto all'Erario, ponendo dette spese a carico della collettività pur in presenza di risorse sufficienti a farvi fronte.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Decreto

nel procedimento promosso ex artt. 26 L.F. dall'avv. M. F. per la riforma del provvedimento in data 16.10.2013 pronunciato dal Giudice Delegato del fallimento AIRPLAST ENGINEERING S.r.l. (n. 66/2002 RG).

1. La reclamante ha svolto attività difensiva in favore del fallimento maturando crediti per compensi professionali liquidati dal Giudice Delegato nella complessiva somma di € 34.756,47, compresi I.V.A. e CPA.

Siccome l'attivo fallimentare residuo al momento del rendiconto è risultato pari ad € 17.451,28, il Giudice Delegato, con il provvedimento reclamato, ha invitato il curatore a depositare un piano di riparto finale con attribuzione all'avv. F. della differenza tra tale attivo residuo e quanto liquidato al curatore a titolo di compenso (€ 13.071,18).

L'avv. F. è insorta contro tale provvedimento con il reclamo in oggetto, sostenendo che sarebbe stato violato l'art.111 l.fall. sia perché, trattandosi di un caso di insufficienza dell'attivo, il suo credito e quello del curatore

Riproduzione riservata

avrebbero dovuto concorrere paritariamente in quanto entrambi prededucibili e parimenti privilegiati, sia perché comunque il curatore, ove avesse valutato in anticipo, meglio e con prudenza, la situazione di insufficienza dell'attivo, avrebbe dovuto evitare di pagare prima crediti di rango inferiore a quello di essa reclamante, e consentire comunque l'attivazione tempestiva del gratuito patrocinio per consentirle di beneficiarne.

Nel procedimento il curatore ha depositato una breve memoria evidenziando in primo luogo che quanto pagato prima di giungere al rendiconto è stato comunque relativo a spese di procedura prededucibili (per il complessivo importo di € 51.184,72: spese di campione fallimentare, spese peritali, di pubblicità ecc.) e soggiungendo che, in ogni caso, egli aveva ragionevolmente confidato in un esito vittorioso delle cause recuperatorie affidate all'avv. F., sì che con le somme derivanti da tali azioni non sarebbe stato un problema soddisfare per intero tale legale.

2. Così brevemente illustrate le ragioni del contendere, reputa il Tribunale che il reclamo debba essere disatteso.

Come infatti già rilevato da questo Giudicante in altri precedenti, il compenso spettante al curatore deve qualificarsi non già come mero debito della massa, al pari delle obbligazioni contratte dal medesimo curatore nel corso della procedura ed in funzione della medesima, bensì come "costo" necessario ed ineliminabile della procedura, in quanto condicio sine qua non della procedura stessa, che, senza il curatore, non potrebbe aver corso.

È proprio per questa ragione che il compenso del curatore, al pari delle spese di giustizia, deve essere pagato prima dei debiti della massa e non già, come pretenderebbe la reclamante, nell'ambito di un progetto di riparto, ma sulla base della sola liquidazione operata dal tribunale ed immediatamente, trattandosi di liquidazione giudiziale di un ausiliario di giustizia, esecutiva per legge (ex art.53 disp. att. c.p.c.).

Non senza ragione, quindi, la legge fallimentare impone che la liquidazione del compenso del curatore avvenga subito dopo il rendiconto e prima del riparto finale, rendendo chiaro come quest'ultimo debba attuarsi distribuendo le somme realizzate al netto di quanto spettante al curatore a titolo di compenso.

Tale conclusione si rende a maggior ragione evidente nei casi di parziale insufficienza dell'attivo, nei quali, operando diversamente, ossia destinando l'attivo prioritariamente ai crediti prededucibili e lasciando non pagate le spese di giustizia, si arrecherebbe un danno ingiusto all'Erario, ponendo dette spese a carico della collettività pur in presenza di risorse sufficienti a farvi fronte.

Ne offre indiretta conferma anche l'art.146 d.P.R. n.115/2002, laddove prevede che "le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo" e che spetta al giudice delegato assicurare il tempestivo recupero.

Se infatti il legislatore ha voluto che l'attivo realizzato sia innanzitutto destinato a rimborsare all'Erario le spese anticipate, necessarie per lo svolgersi della procedura, sarebbe in contraddizione con tale esigenza ipotizzare che la liquidità già disponibile debba essere destinata a costi esclusi dall'ambito di applicazione del citato art.146, ponendo invece le spese contemplate dalla norma definitivamente a carico dello Stato.

Né può in questa sede darsi concreto rilievo all'incidentale osservazione della reclamante laddove sembrerebbe attribuire al curatore una sorta di responsabilità da incauta gestione per aver pagato altri crediti e altre spese prima di giungere al rendiconto. Non solo infatti non sembra affatto che tali

pagamenti fossero relativi a crediti di rango subordinato rispetto a quello della reclamante (trattandosi anzi per la gran parte sempre di spese/costi di procedura), ma soprattutto non risulta da alcun elemento di prova che il curatore avesse in tal modo agito in modo avventato o imprudente, non potendosi al momento in cui ha effettuato tali pagamenti ragionevolmente ipotizzarsi che l'attivo in corso di realizzo non sarebbe bastato a pagare per intero neppure i crediti prededucibili.

Pertanto, pur comprendendosi in fatto, il disappunto provato dalla reclamante per aver svolto un'attività che poi solo in piccola parte è stata retribuita, s'impone comunque il rigetto del reclamo con la conferma del provvedimento impugnato, evidenziandosi solo, per quanto di ragione, che non può nemmeno reputarsi perentoria la possibilità per la reclamante di recuperare le somme in questa sede non percepite, dovendo considerarsi intangibile il diritto del legale di chiederne il ristoro allo Stato con apposita azione cognitoria extraconcorsuale.

3. Irripetibili le spese.

PQM

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) manda la cancelleria per le comunicazioni alla reclamante, al curatore e al Giudice Delegato .

Milano, 9 gennaio 2014.